



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 32

Oggetto: Affidamento incarico esterno per il coordinamento sanitario della RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte. Determinazioni

Oggi, 27 Novembre 2020, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivienientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE con delibera del Presidente n. 5 in data 09 Maggio 2018, ratificata dal C.d.A. con atto n. 18 del 31.07.2018, avente per oggetto: “Conferimento incarico esterno di coordinamento sanitario della Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” – Approvazione schema di avviso pubblico – Proroga contratto Dott. Allegrini”, per le motivazioni nella stessa indicate ed a cui “*per relationem*” si rinvia, è stato, tra l’altro, stabilito:

- *“di approvare* lo schema di “Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte”;
- *di stabilire* che la commissione tecnica per la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte prodotte dai professionisti dovrà essere nominata con provvedimento del Segretario dell’Ente, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- *di demandare* Segretario dell’Ente la cura di tutti gli ulteriori adempimenti necessari per avviare ed espletare la procedura di selezione di che trattasi, ivi inclusi la pubblicazione del relativo avviso pubblico, l’affidamento dell’incarico e la stipula del contratto”;

CHE con successiva delibera del Presidente n. 6 del 03.06.2018, ratificata dal C.d.A. con atto n. 19 del 31.07.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato, tra l'altro, stabilito:

- *di rettificare* la delibera del Presidente n. 5 del 09.05.2018 ad oggetto: "Conferimento incarico esterno di coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri – Approvazione schema di avviso pubblico – Proroga contratto Dott. Allegrini", prevedendo il conferimento di incarico esterno per il coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" per anni 1 (uno) anziché per anni 3 (tre) e quale costo massimo ammissibile a base di valutazione l'importo di € 12.000,00, onnicomprensivi, oltre IVA come per legge, anziché di € 36.000,00, onnicomprensivi, oltre IVA come per legge;
- *di approvare*, per gli effetti, l'allegato schema di "Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte", idoneamente rettificato, per il conferimento di incarico per la durata di anni 1 (uno);
- *di dare atto* che la spesa riveniente dall'adozione del presente atto troverà capienza e copertura all' apposito Capitolo di PEG 1640 - Bilancio di Previsione 2018/2020 – Annualità 2018 e 2019;
- *di confermare* in ogni suo altro punto la deliberazione Presidenziale n. 5 del 09.05.2018";

CHE con l'approvazione della delibera Presidenziale n. 6/2018 del 03.06.2018, è stato pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio on line e sul sito *internet* dell'Azienda (www.dongiovannisilvestri.it), per oltre 15 giorni consecutivi, l'Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte", ed alla data prevista per il termine della presentazione delle domande di partecipazione è pervenuta un'unica candidatura e precisamente: prot. n. 594 in data 06.07.2018 – Dott. Bartolomeo Allegrini

CHE con determinazione n. 57 in data 17 Settembre 2018, avente per oggetto: "Procedura comparativa per titoli ed offerta economicamente più vantaggiosa per il conferimento di incarico esterno per il coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" – Approvazione atti procedura – Affidamento incarico.", per le motivazioni nella stessa indicate ed a cui "per relationem" si rinvia, è stato, tra l'altro, stabilito:

- *di approvare* il verbale della selezione della procedura per il conferimento di incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- *di affidare* l'incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, al Dott. Bartolomeo Allegrini, per la durata di anni 1 (uno) e per il prezzo complessivo di € 11.750,00, oltre IVA come per legge, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche dei requisiti e dei servizi svolti, autodichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., senza alcun ulteriore provvedimento espresso da parte di questa ASP;

CHE con determinazione del Direttore Generale n. 14 del 31.03.2020 avente per oggetto: "Proroga affidamento incarico esterno per il coordinamento sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte." per le motivazioni nella stessa indicate ed a cui "per relationem" si rinvia, è stato, tra l'altro, stabilito di prorogare l'incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, al Dott. Bartolomeo Allegrini, per la durata di mesi 3 (tre);

CHE con delibera del Presidente n. 8 del 09.07.2020, ratificata dal C.d.A. con atto n. 16 del 24.10.2020, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato, tra l'altro, stabilito, di prorogare l'incarico esterno per il Coordinamento sanitario della Residenza Protetta "Don Giovanni Silvestri"

di Castellana Grotte, al Dott. Bartolomeo Allegrini, per la durata di mesi 5 (cinque), ovvero dall'11.07.2020 al 10.12.2020 e per il prezzo complessivo di € 4.895,85 oltre IVA come per legge;

PRECISATO che le proroghe "de quo" sono state disposte per le difficoltà tecniche nell'espletamento di una nuova gara, determinata dall'attuale marcata carenza di organico presso questa ASP;

PRESO ATTO che nel corso del corrente mese il Dott. Bartolomeo Allegrini, non ha potuto svolgere l'incarico di Coordinatore sanitario di questa Residenza prorogato con la precitata delibera Presidenziale n. 8/2020, poiché problemi di salute ne impedivano l'accesso presso la medesima struttura e, né era nelle condizioni di poter individuare un eventuale sostituto;

DATO ATTO che con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

VISTA la Legge Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 2.5.2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

CHE con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti", pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019;

CHE con DGR n. 2449/2018, pubblicata sul BURP n. 19 del 18/02/2019, ed in calce al R.R. n. 4/2019 la Giunta regionale ha approvato e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019 le "PRIME INDICAZIONI OPERATIVE" relative all'applicazione degli stessi regolamenti in attesa che vengano approvati gli atti ricognitivi di cui innanzi;

CONSIDERATA l'attuale fase di evoluzione del quadro normativo regionale relativo all'assistenza socio-sanitaria a favore dei non autosufficienti, che comporterà la rivisitazione degli standard organizzativo funzionali per i servizi oggi erogati dall'Azienda e che ne costituiscono il core-business, oltretutto, con ogni probabilità, la ridefinizione delle tariffe regionali di riferimento in rapporto alla diversa intensità sanitaria (vedasi L.R. 53/2017 e il R.R. 4/2019);

ATTESO l'obbligo cogente di garantire presso la Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani le prestazioni del medico laureato e abilitato, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica ovvero l'espletamento delle funzioni di coordinamento dell'intera attività socio-sanitaria della RSA ed, in particolare, ogni funzione prevista Regolamento Regionale n. 4/2019 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che così prevede:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, (...) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto

della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, ((...)) oggetto e compenso della collaborazione”;

SPECIFICATO in merito all'affidamento della collaborazione che necessita a soggetto esterno all'Ente che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'Ordinamento a questo Ente, è rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione e coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- ricorre l'impossibilità di utilizzare per l'espletamento dell'attività in questione il personale interno, stante quanto innanzi riportato;
- le prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

TENUTO CONTO

CHE l'intero territorio nazionale sta affrontando un'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento e gestione dell'emergenza come si evince dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

CHE a seguito dei DPCM dell'8, del 9, 10 e 11 marzo 2020 si prevedono misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus;

CHE la Regione Puglia ha emanato disposizioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza;

CHE con D.L. 7 ottobre 2020, sono state prorogate al 31.01.2021, le disposizioni già in vigore volte a contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2

VISTA la fase emergenziale e il carattere del servizio *de quo*, che non consentono interruzioni del servizio che deve essere garantito con continuità per la tutela degli ospiti della Residenza;

RAVVISATA la necessità di sostituire il Dott. Bartolomeo Allegrini con altro professionista cui affidare le funzioni di Coordinatore sanitario della RSSA “Don Giovanni Silvestri”;

CONSIDERATO che nonostante le difficoltà connesse all'emergenza in corso nel reperire le figure mediche, carenti anche a livello nazionale, dopo diversi contatti effettuati per le vie brevi, è stato individuato il Dott. Francesco Badagliacca, laureato in Medicina e specializzato in Geriatria e Gerontologia, che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore sanitario di questa RSSA, nonché responsabile COVID-19, per il compenso mensile di € 1.875,00, oltre IVA come per legge, se dovuta;

VISTO il curriculum formativo e professionale del Dott. Francesco Badagliacca è ritenuto rispondente, per qualificazione professionale, allo scopo dell'incarico;

VISTA la dichiarazione prodotta di insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di leggi in materia e di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

RITENUTO, pertanto, necessario, in relazione alla eccezionalità della circostanza sopra rappresentata, ai fini del raggiungimento delle finalità aziendali, nonché di garantire la continuità delle funzioni di coordinamento sanitario della RSA "Don Giovanni Silvestri" e di responsabile COVID-19, di affidare Dott. Francesco Badagliacca, laureato in Medicina e specializzato in Geriatria e Gerontologia l'incarico libero-professionale di coordinatore sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri", per mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, per il compensi mensile di € 1.875,00, oltre IVA come per legge, se dovuta;

RIBADITA l'obbligatorietà delle prestazioni in parola e la non ipotizzabile interruzione di tale tipo di assistenza, specie in questa fase emergenziale dal punto di vista sanitario, potendosi in quest'ultimo caso prefigurare l'abbandono di persone anziane in struttura assistenziale e pertanto l'omissione di atti dovuti;

VISTO l'art. 15 comma 2, del Decreto Lgs. 33/2013, recante obblighi di pubblicità dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, quali condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

RITENUTO, altresì, di dover approvare apposito schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto tra le parti;

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, stante l'obbligatorietà delle prestazioni in parola e la non ipotizzabile interruzione di tale tipo di assistenza, potendosi in quest'ultimo caso prefigurare l'abbandono di persone anziane in struttura assistenziale e pertanto l'omissione di atti dovuti;

VISTA la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;


VISTE le vigenti disposizioni di legge;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
- 2) DI PRENDERE ATTO** che a decorrere dal giorno 13 del c.m. ill Dott. Bartolomeo Allegrini, medico incaricato per le funzioni di Coordinatore sanitario presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", non ha potuto svolgere l'incarico di cui si tratta per motivi di salute;
- 3) DI AFFIDARE** al Dott. Francesco Badagliacca, laureato in Medicina e specializzato in Geriatria e Gerontologia l'incarico libero-professionale di coordinatore sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri" e di responsabile COVID-19, per mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, per il compenso mensile di € 1.875,00, oltre IVA come per legge, se dovuta;

- 4) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato, diretto a regolare i rapporti tra l'ASP "Don Giovanni Silvestri" ed il Dott. Francesco Badagliacca, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 5) **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa riveniente dall'adozione del presente atto a carico del Capitolo di PEG 1640 intitolato: "Spese per il Coordinamento dell'intera attività socio sanitaria della Residenza Protetta" - Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020 e 2021, per quanto di rispettiva pertinenza;
- 6) **DI RIDURRE** di € 1.150,00 l'impegno di spesa n. 82/2020 assunto a carico del Capitolo di PEG 1640 intitolato: "Spese per il Coordinamento dell'intera attività socio sanitaria della Residenza Protetta", con deliberazione del Presidente n. 8/2020;
- 7) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", del suddetto incarico, quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché alla prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
(Avv. Massimo Licci)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 09 DIC 2020 senza opposizione

Castellana Grotte li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA DELLA RSSA "DON
GIOVANNI SILVESTRI" ED, IN PARTICOLARE, DI OGNI FUNZIONE
PREVISTA DALL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.
4/2007 e s.m.i..

L'anno duemilaventi il _____ uno del mese di _____, presso la
sede dell'ASP "Don Giovanni Silvestri",

TRA

Avv. Massimo Licci, nato a Bari il 28.04.1968, Presidente pro-tempore
dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, il quale interviene
nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità e quale
rappresentante dell'Ente, (Codice Fiscale dell'Ente: 80006570727);

E

Dott. Francesco Badagliacca, nato _____ il _____ e
residente a _____ alla via _____, _____, c.f.:
_____, P. Iva _____, di seguito Professionista;

premesse

- che il professionista è regolarmente iscritto all'Albo dei Medici e
Chirurghi della Provincia di Bari con numero _____;
- che è specialista in _____ con titolo conseguito
presso l'Università degli studi di _____;
- che è intendimento delle parti collaborare tra loro in piena autonomia,
escludendo ogni vincolo di subordinazione;

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1

1. L'ASP "Don Giovanni Silvestri" conferisce al professionista sopra individuato e generalizzato, che accetta, l'incarico di Coordinatore Sanitario della RSSA "Don Giovanni Silvestri", comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

2. Rientrano, in particolare, nell'oggetto del presente incarico le seguenti responsabilità, attività e funzioni:

- responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti, fermo restando che, nei casi di urgenza in cui il coordinatore sanitario non sia presente in struttura, la RSSA si avvale del posto fisso di guardia medica e/o del servizio "118" del Distretto Sanitario ove è ubicata la struttura;
- coordinamento delle attività relative al servizio socio-sanitario con riferimento alle prestazioni e agli interventi previsti dai piani terapeutici degli ospiti;
- raccordo con i medici specialisti della ASL competente per territorio e con i medici personali dei residenti;
- cura e sistematica raccolta delle cartelle cliniche;
- attuazione del programma personalizzato per ogni singolo residente riferito alla dietetica, alla prevenzione e alla riabilitazione;
- costante aggiornamento dei piani di intervento terapeutico delle persone residenti;
- compilazione delle schede individuali di valutazione multidimensionale delle persone residenti;
- gestione delle cartelle sanitarie e comunque dei protocolli di interesse

sanitario;

- compilazione e tenuta dei registri ASL di richiesta per la fornitura di farmaci, delle sostanze stupefacenti e del materiale sanitario;
- Responsabile Covid-19;
- gestione del magazzino medicinali;
- eventuali adempimenti Istat ed evasione delle richieste delle autorità in ordine a dati ed informazioni di natura medica;
- quant'altro previsto nelle convenzioni e nei protocolli d'intesa con la ASL/BA e nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per quanto di competenza.

Art. 2

1. Il Professionista si impegna a fornire la propria prestazione professionale con diligenza ed adeguatezza e a garantire la propria presenza all'interno della struttura assistenziale nel rispetto degli standard previsti dall'art. 66 del R.R. n. 4/2007/ e s.m.i., per n. 11 ore settimanali.
2. L'attività del Professionista sarà svolta in piena autonomia ed indipendenza, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ASP, configurandosi l'incarico *de quo* come una prestazione di lavoro autonomo, ma comunque previo raccordo ed in coerenza con gli indirizzi dell'ASP.
3. A tal fine, entro il giorno venti di ogni mese, il professionista sarà tenuto a fornire agli uffici amministrativi dell'ASP, il calendario delle presenze presso la struttura riferite al mese successivo.

Art. 3

Il presente incarico ha durata di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di

sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4

1. Il compenso spettante al professionista viene stabilito, ritenuto congruo ed accettato tra le parti nella somma complessiva lorda di € 1.875,00 oltre IVA c.p.l., se dovuta, e sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, su presentazione di regolare fattura fiscale.

2. Il pagamento sarà regolato mediante bonifico al seguente IBAN: _____ intestato a _____, entro 10 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

3. Le eventuali ritenute d'acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dall'ASP nei termini e secondo le modalità di legge.

4. Il Professionista si impegna, ai sensi della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente dedicato al presente rapporto contrattuale e ad indicare la persona o le persone delegate ad operare sul medesimo.

5. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASP oltre a quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 5

1. Il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

2. Tuttavia, in caso di propria assenza/impossibilità per periodi di durata superiore ai tre giorni consecutivi, da comunicare al Segretario dell'Ente con congruo anticipo e, comunque, almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali e motivati, il professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

Art. 6

1. Il Professionista ha l'obbligo di presentare apposita polizza assicurativa professionale per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività da prestare in favore dell'ASP.

2. L'ASP è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal professionista.

Art. 7

1. Il presente incarico è incompatibile con quello di medico di fiducia di ogni singolo ospite residente.

1. Non sussiste, tuttavia, il diritto di esclusività per cui l'incarico é compatibile con altri incarichi e/o prestazioni conferibili da enti e/o privati, purché non svolti in concorrenza e/o conflitto di interessi con l'ASP e purché non interferiscano e/o limitino le prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 8

1. L'incarico conferito si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e/o qualsivoglia comunicazione, alla scadenza prevista.

2. L'ASP potrà procedere alla revoca immediata dell'incarico nei seguenti casi:

a) mancata osservanza, in tutto o in parte, da parte del professionista delle clausole della presente convenzione;

b) impossibilità di una o entrambe le parti di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione;

c) insorgenza di un motivo di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

d) sospensione, cancellazione o radiazione del professionista dall'albo professionale;

e) incapacità psico-fisica sopravvenuta del professionista;

f) condanna passata in giudicato del professionista per delitto non colposo punito con la reclusione;

g) dolo o colpa grave del professionista nell'espletamento del servizio;

h) gravi inadempienze da parte del professionista nell'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda il rapporto interpersonale con gli ospiti e con i parenti dei residenti.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'ASP potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

4. Nei casi di cessazione anticipata dall'incarico, al professionista spetterà esclusivamente il compenso maturato per le prestazioni rese sino a quel momento.

5. Il contratto si risolverà di diritto in caso di intervenute variazioni normative riguardanti gli aspetti gestionali dalla RSSA.

6. È altresì riconosciuto il recesso per giusta causa del professionista, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e, in ogni caso, in modo da evitare pregiudizio all'ASP. Il mancato rispetto del termine di preavviso e/o l'accertato pregiudizio arrecato, comporterà l'applicazione di una penale pari a 1/12 del compenso di cui al precedente art. 4, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013

che viene consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto; la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento costituisce motivo di risoluzione del contratto, giusta art. 2 D.P.R. 62/2013. Quanto espresso vale altresì per l'adottato Codice di Comportamento integrativo, da parte dell'ASP, avvenuta con Deliberazione del C.d.A. n. 9 del 7.4.2017.

Art.10

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione sono da considerarsi riservati e ne è, quindi, espressamente vietata qualsiasi divulgazione vietata qualsiasi divulgazione, inoltre si impegna ad attenersi al Regolamento Ue GDPR 2016/679.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare nel contempo l'ASP al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal vigente ordinamento giuridico.

Art. 11

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/72 Tab. B art. 25).

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP il Presidente

(Avv. Massimo Licci)

Il Professionista

(Dott. _____)